



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI VENEZIA**  
**I SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nella persona dei giudici

DOTT. MARCO CAMPAGNOLO	PRESIDENTE
DOTT. SILVIA BIANCHI	GIUDICE
DOTT. ANNA BATTAGLIA	GIUDICE REL.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale di:  
IMMOBILIARE AURORA S.r.l. (C.F. 02467540247 - P. IVA 03155320272), con sede in Via Vittorio Veneto  
n. 10 – Dolo (VE);

visto il ricorso presentato *ex art.* 40 C.C.I. dal Sig. Fernando Brugnoli (C.F. BRGFNN51E31B554U), nato a  
Camponogara il 31/05/1951, Presidente del Consiglio di Amministrazione IMMOBILIARE AURORA S.r.l.,  
con cui si chiede che venga dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale di tale società;

rilevato che dagli artt. 40 e 41 C.C.I. non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria  
anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale presentato dal debitore, e che può darsi  
continuità all'indirizzo della giurisprudenza di legittimità formatosi in relazione all'art. 14, l. fall., secondo il  
quale il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e quindi richiede la  
convocazione delle parti, sono nelle ipotesi in cui sono individuabili specifici contraddittori (cfr. Cass.,  
20187/17);

considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori e che l'istante ha  
espressamente rinunciato ad essere convocata e sentita dal Tribunale;

ritenuta la propria competenza per territorio *ex art.* 27 C.C.I. atteso che la debitrice ha sede in luogo ricompreso  
nel circondario del Tribunale di Venezia;

ritenuta la sussistenza di tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:

- IMMOBILIARE AURORA S.r.l. è impresa che esercita un'attività commerciale, avendo come oggetto  
sociale *“l'acquisto, la vendita, la permuta di beni immobili in genere, la gestione immobiliare mediante  
concessione ed assunzione in locazione di beni immobili propri o di terzi; la costruzione per conto proprio o  
di terzi, sia direttamente che in appalto, di fabbricati civili, industriali e con qualsiasi altra destinazione; la  
lottizzazione di aree”*, come risulta dalla visura in atti;



- la società versa in situazione di insolvenza, ai sensi degli artt. 2 e 121 C.C.I., stante la pesante situazione debitoria in cui essa si trova;
- dalla documentazione depositata risulta il superamento sia dei limiti dimensionali stabiliti dall'art. 2, comma 1, lett. d) C.C.I., che della soglia prevista dall'art. 49, ultimo comma, CC.II.; requisiti confermati dalla stessa ricorrente nell'atto introduttivo;

**P.Q.M.**

visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,

**dichiara**

l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti IMMOBILIARE AURORA S.r.l. (C.F. 02467540247 - P. IVA 03155320272), con sede in Via Vittorio Veneto n. 10 – Dolo (VE);

**nomina**

la dott.ssa Anna Battaglia Giudice Delegato per la procedura

**nomina**

il dott. Cosentino Marcello Curatore, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;

**autorizza**

il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;

2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;

3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;

4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;

5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,

**ordina**

al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 *bis* c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;

**stabilisce**

il giorno 27/05/2026 ad ore 12.30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;

**assegna**

il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

**avvisa**

i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;



**segnala**

al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;

**dispone**

la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;

**dispone**

che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 22/01/2025.

Il Giudice relatore

*Dott. Anna Battaglia*

Il Presidente

*Dott. Marco Campagnolo*

